

Che cosa è l'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Per l'esercizio dell'accesso civico la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. [art.5 del d.lgs. 33/2013](#)).

L'accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto all'accesso civico (cfr. [capo V della l. 241/1990](#) e [FAQ ANAC n. 2.6 e n. 2.7](#) pubblicate sul sito dell'Autorità in materia di trasparenza).

L'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, pertanto, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico è tutelato dal D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dal D.lgs. 33/2013.

Il citato D.Lgs. all'art. 43, comma 5 prevede, l'obbligo di segnalazione degli inadempimenti da parte del responsabile della trasparenza.

Responsabile della Trasparenza.

Segretario Comunale – Dott.ssa Ilaria GAVAINI

tel. 0119666665 fax: 011 967 4772

indirizzo di posta elettronica: protocollo.alpignano@cert.legalmail.it